



N.18 reg

COPIA

COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza

NON SOGGETTA A CONTROLLO SOGGETTA A CONTROLLO DI IMMEDIATA' ESEGUIBILITA'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di 1^a Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. RACCHELLA GERMANO Sindaco - e la partecipazione del Segretario Generale Brindisi Fulvio

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. Racchella Germano Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale dott. Brindisi Fulvio

	Presenti.	Assenti.
Racchella Germano	X	
Sartore Mariano	X	
Borsato Tiziano	X	
Scalco Gastone	X	
Maman Alessandra	X	
Torresin Ornella	X	
Pozzato Silvia	X	
Bertoldo Denis	X	
Bizzotto Angelo Delfino	X	
Menon Nerio	X	

	Presenti.	Assenti.
Borso Silvano	X	
Gnoato Gianni Herry	X	
Bordignon Monia	X	
Tartaglia Francesca	X	
Pegoraro Marco	X	
Grandesso Lorenzo	X	
Giuseppe Sartori	X	

Grego Guido Ass. Est.	X	
-----------------------	---	--

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopracitato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI può essere superato il limite predetto per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure di favore;

VISTO il comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata (dallo 0,2% allo 0,6%) e la detrazione (€ 200,00);

VISTO l'art. 2 del Regolamento IMU il quale prevede che:

1. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l'abitazione non risulti locata.
3. il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 350,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

TENUTO conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità di bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno istituire per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria come di seguito riportato:

- abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **4‰**
- detrazione abitazione principale: **€ 200,00**
- altri immobili: **7,6‰**

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.04.1999 e modificato con deliberazione n. 44 del 28.09.2004;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica da parte dei Responsabili di tutte le Aree Funzionali e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000, nonché quello previsto dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO che partecipa alla seduta l'assessore esterno Sig. Grego Guido che non vota ai sensi dell'art. 13, comma 4 lett. c) dello statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 12

Astenuti n. 5 (Bordignon M., Tartaglia F., Pegoraro M., Grandesso L., Sartori G.)

Contrari n. /

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote e la detrazione da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	4‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	Equiparati ad abitazione principale e quindi esclusi da IMU.
Immobili posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l'immobile non risulti locato.	Equiparati ad abitazione principale e quindi esclusi da IMU.
Fabbricato concesso in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado.	7,6‰ per la quota di rendita eccedente € 350,00
Altri fabbricati, terreni agricoli e terreni edificabili.	7,6‰
Detrazione abitazione principale.	€ 200,00

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.

214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

===

CON VOTI favorevoli n. 12

Astenuti n. 5 (Bordignon M., Tartaglia F., Pegoraro M., Grandesso L., Sartori G.)

Contrari n. /

espressi in forma palese per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire sin d'ora la regolare gestione del tributo.

===

